

MARIA PAOLA MANTOVANI*

*L'interpretazione dei contratti: uno sguardo italo-peruviano***

SOMMARIO: 1. La riflessione del comparatista sull'interpretazione dell'atto giuridico nel prisma del codice civile peruviano. - 2. L'attività di interpretazione e qualificazione giuridica. - 3. L'interpretazione dei contratti nel codice civile italiano. - 4. Itinerari conclusivi.

1. Il civil-comparatista italiano, chiamato a svolgere una riflessione sul tema dell'interpretazione nel codice civile peruviano, di cui nel 2024 si sono celebrati i Quarant'anni, non può fare a meno di notare la diversità di scelta, a livello di inquadramento sistematico, oltre che definitorio, del codice civile peruviano che colloca nel Libro I - *Acto jurídico*, al titolo IV, *Interpretación del acto jurídico*, tre disposizioni, (gli artt. 168, 169 e 170), dedicate alla disciplina in tema d'interpretazione dell'atto giuridico. L'architettura codicistica testimonia un'opzione, in apparenza, diversa da quella del codice civile italiano, ove non è sviluppata una teoria generale dell'atto giuridico, in quanto il paradigma codicistico è rivolto al contratto. Occorre, tuttavia, osservare che il codice civile peruviano ha adattato all'atto giuridico molte delle regole che il codice civile italiano contempla per i contratti¹. Nel codice civile peruviano la buona fede è un criterio fondamentale nell'interpretazione², ed assurge a regola ermeneutica principale per il contratto, consacrandola a criterio guida per l'interprete, anche a tenore di quanto previsto nel codice civile italiano (art. 1362 c.c.)³. Paradigmatico, in tal senso, l'art. 168 del codice civile peruviano che introduce il principio di buona fede. Non si può, tuttavia, approfondire il tema dell'interpretazione del contratto senza svolgere qualche considerazione sulla teoria generale dell'interpretazione, a cui è sotteso il «problema epistemologico dell'intendere»⁴. L'interpretazione si sostanzia in un'attività volta ad

* Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Camerino.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del *single blind peer-review*.

¹ E. PALACIOS MARTÍNEZ, *Interpretación sistemática*, Art. 169, in *Código civil comentado*, t. I, Coordinadores Manuel Muro Rojo e Manuel Alberto Torres Carrasco, Lima, 2020, p. 657, osserva che «l'interprete giuridico non è libero, come l'interprete di un'opera d'arte, ma è costretto a utilizzare determinate regole o criteri interpretativi applicabili per trovare il significato di un fenomeno giuridico, cioè di quell'evento capace di produrre conseguenze giuridiche che assume preliminarmente la categoria di oggetto generico dell'interpretazione giuridica».

² M. ARIAS-SCHREIBER PEZET, *Luces y Sombras del Código civil*, t. I., Lima, 1991, p. 103.

³ Il codice civile peruviano, all'articolo 1362, dispone: «Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes».

⁴ E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, p. 56 s. (prolusione al corso di diritto civile pronunciata il 15 maggio 1948), rist. in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 11 s., Il Maestro

accertare e ricostruire il significato da attribuire ad un enunciato o ad un comportamento, che parte da un oggetto, costituito da forme rappresentative (testo, documento) ed è condotta da un soggetto⁵ che, inevitabilmente, ha una soggettività diversa da quella originaria, identificata nell'autore della dichiarazione o del documento. Il tema dell'interpretazione è fondamentale in qualunque esperienza giuridica, in quanto «non vi è vicenda sottoposta al vaglio del diritto che non passi per l'interpretazione, veicolata dalle regole che vi presiedono e da quelle dettate per l'accertamento dei fatti. Il giudicare muove dall'interpretazione e, mediante la qualificazione dei fatti, si risolve nell'individuare il trattamento giuridico»⁶. A tale stregua, assume rilievo fondamentale la teoria dell'interpretazione giuridica la quale deve essere in grado di proporre un'ermeneutica delle disposizioni normative nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori, in un'accezione necessariamente sistematica ed assiologica⁷.

2. L'interpretazione rientra nella missione istituzionale del giudice⁸, e tale operazione, calata nella materia contrattuale, è tesa a ricostruire, *ex post*, la volontà delle parti⁹. La disciplina codicistica dell'interpretazione dei contratti può definirsi uno strumentario concettuale formato da una serie di canoni ermeneutici utili per indicare al giudice la direzione da seguire in caso di incertezza, oscurità o ambiguità del testo contrattuale. La questione delle correlazioni fra interpretazione e volontà è fondamentale, in quanto la volontà «forma oggetto dell'indagine non in quanto essa volontà sia sovrana,

camerte osserva come utilizzando «la nota distinzione fra azione ed evento, possiamo provvisoriamente caratterizzare l'interpretazione come l'azione il cui esito od evento utile è l'intendere».

⁵ Per E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit., p. 18, «questi due termini del processo, soggetto e oggetto, sono gli stessi due termini che si rinvergono in ogni processo conoscitivo; ma qui essi appaiono caratterizzati da particolari qualifiche date dal fatto che non si tratta di un oggetto qualunque, ma, per l'appunto, di oggettivazioni dello spirito, e che qui il compito del soggetto consiste nel tornare a conoscere, nel riconoscere in quelle oggettivazioni, il pensiero animatore. [...] Si ha così una inversione del processo creativo nel processo interpretativo: una inversione per cui nell'*iter* ermeneutico l'interprete deve ripercorrere in senso retrospettivo l'*iter* genetico e operante in sé il ripensamento».

⁶ E. DEL PRATO, *Interpretare*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 329 s.

⁷ P. PERLINGIERI, *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 499 s.; M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 743.

⁸ Ch. LARROUMET, e S. BROS, *Les obligations. Le contrat*, in *Traité de droit civil*, t. 3, 10 éd., Paris, 2021, p. 86 s., osservano che «l'obligation pour le juge de respecter la volonté contractuelle enferme nécessairement l'interprétation du contrat dans la recherche de cette volonté, à la seule condition que celle-ci ne s'impose point à l'évidence, car, si elle est claire, il n'y a pas lieu à l'interprétation».

⁹ F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE e F. CHÉNEDÉ, *Droit civil. Les obligations*, Paris, 2019, p. 685, osservano che «le texte délivre un double message: interpréter une convention, c'est avant tout rechercher la volonté des parties, c'est -à-dire leur intention commune, laquelle ne peut se découvrir qu'en se replaçant dans les circonstances où elles se trouvaient à l'époque où elles ont contracté. Cette volonté est celle qu'ont réellement eue les parties au moment où elles ont contracté, plutôt que celle que suggère le formule littérale. En bref, l'esprit l'emporte sur la lettre».

ma in quanto una norma sovrana ordina di adeguare gli effetti del negozio alla volontà»¹⁰. L'interpretazione fissa il contenuto volitivo e ricostruisce il significato di dichiarazioni e comportamenti, avendo anche riguardo ai fatti antecedenti e conseguenti che vi si collegano. La base interpretativa si fonda non già su una volontà interna rimasta inespressa, bensì sulla dichiarazione o sul comportamento «inquadri nella cornice di circostanze che conferisce loro significato e valore»¹¹. L'interpretazione si articola in due momenti, in quanto si rivolge alla lettera del contratto e alle singole locuzioni in esso contenute, collegate mediante un confronto sistematico¹². In termini sistematici, non si deve confondere l'interpretazione del contratto rispetto alla sua qualificazione giuridica, interpretare è determinare il senso e la portata delle obbligazioni assunte, mentre qualificare è collegare l'operazione ad una categoria giuridica, al fine di dedurre il regime normativo applicabile al caso. Va, comunque, affermata l'unitarietà concettuale fra interpretazione e qualificazione giuridica, in quanto le due fasi del ragionamento giuridico non sono né successive, né dissociabili nello sviluppo del pensiero dell'interprete. L'interpretazione del contratto si sostanzia in «un'operazione mentale con cui si fa rientrare un concreto contratto in un tipo contrattuale, o in una sottocategoria di contratti»¹³. Si pensi all'attività interpretativa condotta dal giudice, tesa a «rivelare» i termini di un contratto falsamente denominato contratto di locazione. Mediante l'opera di interpretazione, i giudici¹⁴ possono restituire all'atto la sua corretta qualificazione giuridica¹⁵, affermando che, in realtà, la fattispecie negoziale rientra in seno ad un

¹⁰ R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1975, pp. 749 s., spec. 754, pone in evidenza come: «L'intrinseca qualità della norma sull'interpretazione dei contratti riduce quest'ultima, in ogni caso, ad una norma che sceglie la fattispecie, o fissa il nesso fra la fattispecie prescelta e i suoi effetti. [...] Ma se il legislatore prescrive all'interprete regole ermeneutiche, queste prevalgono sui puri criteri tecnici che l'interprete seguirebbe spontaneamente per accertare il contenuto della volontà, e vengono a creare una "volontà ricostruita ex lege", che è medio logico inserito fra la fattispecie vera e propria, e gli effetti».

¹¹ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1952, p. 332 s., secondo cui «in verità quel che conta non è tanto il tenore delle parole o la materialità del contegno, quanto la situazione oggettiva in cui quelle vengono pronunziate o sottoscritte, e questo viene tenuto: vale a dire, quel complesso di circostanze nel quale dichiarazione o comportamento s'inquadrano come nella loro naturale cornice e assumono, secondo le vedute della coscienza sociale, il loro tipico significato e rilievo».

¹² «Fra lettera e sistema non esiste rapporto di priorità, perché ciò che chiamiamo il sistema o l'insieme dell'atto è una qualità, un elemento della lettera stessa», R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016, p. 1353 s.

¹³ R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 761, precisa: «Secondo l'insegnamento più recepitò, l'interpretazione, come fissazione di quanto concretamente hanno voluto le parti, precede la qualificazione, come l'accertamento della minore del sillogismo precede la conclusione. [...] La qualificazione non interviene dopo l'esaurimento dell'attività interpretativa; ma prima di essa. L'interprete accerterebbe, dapprima, verso quale tipo contrattuale le parti si sono rivolte; ne dedurrebbe il regime cui è soggetto il negozio».

¹⁴ «Il giudice dovrà procedere ad una corretta qualificazione del contratto, anche se manca una conforme domanda della parte, e anche se, al momento della stipulazione, le parti hanno diversamente qualificato il negozio», così, R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 761.

¹⁵ R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 754.

contratto di prestito. «Certo, se interprete è il giudice all'accertamento e all'interpretazione dell'accordo seguirà l'accertamento delle conseguenze giuridiche dello stesso, che suppone l'individuazione e l'interpretazione delle norme giuridiche applicabili»¹⁶. L'interprete muove dalla realtà del caso concreto, e individua o enuclea la norma e la regola giuridica adeguata. Nel compiere tale operazione, egli non è tenuto all'osservanza della qualificazione giuridica prodotta dalle parti, se ritiene che questa non tenga conto «dell'economia reale del contratto, e può riqualificare il contratto, al fine di subordinarlo al regime giuridico che gli è effettivamente applicabile»¹⁷.

L'unitarietà concettuale fra interpretazione, (questione di fatto), e qualificazione giuridica, (questione di diritto), fra vicenda reale e modello normativo di riferimento, rappresenta un passaggio logico-giuridico fondamentale, in quanto le due fasi del ragionamento giuridico condotto dal giudice non sono né successive, né dissociabili. Interpretazione e qualificazione giuridica¹⁸ non sono operazioni giuridiche coincidenti in quanto, sotto il profilo logico-giuridico, s'inscrivono in un ordine cronologico, in cui la prima appare come propedeutica alla seconda.

3. Nel diritto italiano l'approccio codicistico alla materia dell'interpretazione è stato influenzato dall'evoluzione della teoria del negozio giuridico e dal dibattito sulla rilevanza della volontà¹⁹. Si tratta di uno sviluppo, *in primis*, storico-linguistico, «il progressivo passaggio dal tradizionale linguaggio “volontaristico” che assegna un valore originario alla “manifestazione di volontà” del soggetto agente, ad un linguaggio “oggettivistico”, che assegna a sua volta un valore originario “all’atto di autoregolamento o di autonomia”»²⁰. Il contributo della teoria negoziale nel processo di «oggettivazione del negozio giuridico indica, dunque, la circostanza che il regolamento negoziale, una volta attuato e reso socialmente percepibile, finisce per avere esistenza tendenzialmente autonoma rispetto alla volontà dell'autore»²¹. Nella costruzione dell'architettura codicistica del 1942

¹⁶ A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 528, osserva che l'interpretazione è «un'attività complessa demandata allo stesso soggetto ma ciò non toglie che l'opera del giudice debba logicamente articolarsi per fasi, e che la prima di esse debba essere indirizzata all'individuazione e alla comprensione dell'accordo, cui faranno seguito l'individuazione e l'interpretazione della normativa applicabile e, quindi, l'accertamento della disciplina giuridica che al contratto consegue».

¹⁷ F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE e F. CHÉNEDÉ, *Droit civil, Les obligations*, cit., p. 682.

¹⁸ Il fatto in sé, isolato, non esiste, è solo un'astrazione ed è la qualificazione che lo trasforma in fatto giuridico, così, F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 200.

¹⁹ Sul tema della rilevanza della volontà nella ricostruzione della disciplina dell'interpretazione, M. GIORGIANNI, *Volontà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993.

²⁰ M. PENNASILICO, *Metodi e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, p. 20. Sugli itinerari dell'autonomia negoziale, N. IRTI, *Destini dell'oggettività. Studi sul negozio giuridico*, Milano, 2011.

²¹ M. PENNASILICO, *Metodi e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, cit., p. 20. Sul rapporto tra interpretazione e teoria del negozio giuridico: G.B. FERRI, *Il negozio giuridico*, Padova, 2004, p. 31 s.

rilevante è stata l'influenza del pensiero di Emilio Betti²², che ha impresso un valore decisivo alla scelta di promuovere un processo di oggettivazione degli atti di autonomia privata²³. Il Maestro camerte afferma che «il negozio giuridico non consacra la facoltà di “volere” a vuoto, [...] piuttosto esso garantisce e protegge l'autonomia privata nella vita di relazione»²⁴, in quanto si volge a dare assetto ad interessi rilevanti per l'ordinamento giuridico e tutela nei rapporti che li concernono. Il processo di oggettivazione è insito nell'avere preso le distanze dal dogma volontaristico che sarebbe alla base del negozio giuridico, quale manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici²⁵. Inoltre, il dogma della volontà non sarebbe in grado di spiegare la differenza nel contratto fra l'intenzione volitiva, come fatto psichico interiore, e la volontà come precetto dell'autonomia privata²⁶. Nella costruzione del quadro codicistico, si è seguita l'impostazione fondata sulla teoria elaborata da Cesare Grassetti²⁷, fondata sul c.d. «principio del gradualismo», ancora oggi ben radicata a livello giurisprudenziale. Tale principio prevede che i canoni ermeneutici esposti agli artt. 1362-1371 c.c.²⁸, in tema di interpretazione del contratto²⁹, siano ordinati secondo una rigida sequenza logica e cronologica; tali regole sono applicabili anche agli atti unilaterali tra vivi, in difetto di

²² Secondo E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 51, «il negozio è strumento di privata autonomia per l'appunto nel senso che esso è messo dalla legge a disposizione dei privati, affinché possano servirsene non per invadere la sfera altrui, ma per comandare a casa propria, per dare cioè un assetto ai propri interessi nei rapporti reciproci».

²³ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 46, delinea l'approccio sul negozio giuridico che va concepito «quale atto di autonomia privata, cui il diritto ricollega la nascita, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici fra privato e privato. Tali effetti giuridici si producono in quanto sono disposti da norme le quali, assumendo per presupposto di fatto l'atto di autonomia provata, ad essi li ricollegano siccome a fattispecie necessaria e sufficiente».

²⁴ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 51.

²⁵ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 54, secondo il quale per il negozio giuridico «codesta qualifica formale, scialba e incolore, ispirata al “dogma della volontà” non ne coglie l'essenza. La quale sta nell'autonomia, nell'autoregolamento d'interessi nei rapporti privati, come *fatto sociale*, quale è l'esplicazione dell'autonomia privata nella vita di relazione».

²⁶ Criticamente osserva E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 60 che «nel contratto secondo i seguaci del dogma, dall'incontro della volontà dei due contraenti sorgerebbe “una volontà unitaria”: la volontà contrattuale».

²⁷ L'approccio del gradualismo come canone per l'ermeneutica contrattuale si deve a C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, (1938), ristampa con appendici, Padova, 1983. Il maestro milanese, secondo M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, Torino, 2017, p. 171, «organizza la rappresentazione delle regole ermeneutiche, la loro sistemazione, secondo uno schema gerarchico».

²⁸ Secondo, R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., p. 1330, osservano: «L'art. 1362, comma 1, prescrive che nell'interpretare il contratto si indagli quale sia stata la comune intenzione delle parti e non ci si arresti al senso letterale delle parole. [...] Nessuna regola giuridica ricollega effetti negoziali alla volontà. La volontà rileva nell'area del diritto penale, non già nell'area del contratto. La regola giuridica offre al contraente un procedimento per rendere efficiente la sua volontà».

²⁹ «L'assetto di interessi che le parti hanno inteso realizzare concludendo l'accordo va inteso dall'interprete enucleando dalla dichiarazione comune alle stesse riferibile le regole all'uopo dettate», così, A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, cit., p. 524.

norme specifiche, nei limiti della loro compatibilità ([art. 1324 c.c.](#)). Grazie alla porta dell'art. 1324 c.c. infatti, le regole sull'interpretazione dei contratti travalicano il confine codicistico e possono essere applicate, in via analogica, ad ogni atto giuridico in senso stretto.

A livello sistematico, l'articolato codicistico in tema di interpretazione del contratto è organizzato secondo una ben precisa gerarchia normativa, ma si fonda su un principio volontaristico che privilegia la comune intenzione dei contraenti e, testualmente, solo nell'ipotesi di permanenza di un dubbio circa l'intento volitivo delle parti, prevede l'operatività degli [artt. 1367-1371 c.c.](#)³⁰. «Dunque, la conclusione che tali disposizioni siano invocabili solo quando quelle volte ad accertare l'intento non hanno dato esito, discende dall'interpretazione della legge ed è legata all'oggetto dell'ermeneutica negoziale»³¹. In ossequio ai canoni ermeneutici di matrice codicistica, il significato del contratto si ricava non solo dalle parole adoperate dalle parti, ma altresì dal loro comportamento complessivo (art. 1362 c.c.)³², fondamentale per ricostruire, *ex post*, la comune volontà dei paciscenti³³. L'analisi ermeneutica va condotta anche tenendo conto dell'intero complesso delle clausole negoziali (art. 1363 cc.) utili a ricostruire l'intento volitivo delle parti. «In definitiva, quando la comune intenzione esiste ed è dato scoprirla, essa prevale - in via di massima - su ogni oggettivo valore della dichiarazione»³⁴.

Per taluni, l'interpretazione è sempre da intendersi come interpretazione delle singole dichiarazioni, anche nei negozi bilaterali o plurilaterali, non residuando «alcuna questione ermeneutica per il contratto nel suo insieme»³⁵. Da qui la proposta ricostruttiva

³⁰ E. DEL PRATO, *Interpretare*, cit., p. 329, pone in luce come «l'esistenza di un sistema di norme di ermeneutica contrattuale (oltre che di ulteriori disposizioni speciali) reca in sé lo sbocco verso l'integrazione perché, se è controverso il senso di una o più clausole e l'impiego degli strumenti propriamente ermeneutici non consente di accertare l'intento che esse esprimono, la lite dovrà pur essere decisa, anche a costo di conferire a quelle clausole un senso che non rispecchia l'intento degli autori, e cioè applicando gli [artt. 1367-1371 c.c.](#)».

³¹ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano 2019, pp. 373 e 397.

³² M. PENNASILICO, *Metodi e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, cit., p. 22, rileva che «la tesi ancora oggi ben radicata nella giurisprudenza, del c.d. "principio del gradualismo", dell'applicazione cioè in rigida successione logica e cronologica delle disposizioni contenute negli artt. 1362 s. c.c., secondo una gerarchia non soltanto tra regole prioritarie d'interpretazione c.d. soggettiva (artt. 1362-1365) e quelle sussidiarie d'interpretazione c.d. oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.), ma anche all'interno dei medesimi gruppi di norme».

³³ Ma l'importanza dell'art. 1362 sta in ciò, che, in qualunque fase della ricerca ermeneutica, l'interprete può superare il ricorso ad ogni mezzo, legale o puramente logico, quando acquisisce la certezza di aver rinvenuto la «comune intenzione» delle parti. Significato oggettivo, significato legale, comune intenzione, sono dunque tre entità, con cui l'interprete può entrare in contatto; e di cui, in caso di contrasto, la prima cede alla seconda, e la seconda cede alla terza», R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 767.

³⁴ R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 765.

³⁵ G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969, p. 54. Sulla posizione del giurista patavino, A. BELVEDERE, *Forma e interpretazione nel pensiero di Giorgio Cian*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 1149, secondo cui, «Cian è ben consapevole che tali norme sono state "formulate con riferimento al contratto considerato come un tutto unitario", ma perentoriamente afferma che "dovranno essere invece rilette e

che scompone il contratto, e propone di considerare ciascuna dichiarazione, e il senso in cui essa è intesa dal destinatario³⁶, in termini atomistici. Tuttavia, occorre considerare che il contratto va considerato in modo unitario e complessivo, e deve essere interpretato nella sua globalità. Ne discende che le fasi che orientano il percorso ermeneutico sono legate fra loro «da un ordine di sequenza quali successivi momenti di un processo inscindibile, che non attinge il suo risultato se non è messo in opera nella sua interezza»³⁷.

Collocate tra validità ed effetti del contratto³⁸, le norme sull'interpretazione valgono a fissare il nesso tra la fattispecie scelta ed i suoi effetti³⁹. Il processo ermeneutico è preordinato alla ricerca di ciò che le parti hanno voluto e fissato nel testo contrattuale, superando eventuali momenti di ambiguità o oscurità. «L'interpretazione mira a sviluppare nella sua coerenza e concludenza logica la formula della dichiarazione o la struttura dell'atto [...] per ricavarne l'idea più appropriata»⁴⁰. I mezzi di interpretazione non intervengono cumulativamente, ma alternativamente, secondo il già richiamato principio di gradualismo⁴¹, che prevede la priorità dell'interpretazione soggettiva (ex artt. 1362-1365 c.c.), le cui norme sono modellate sul canone ermeneutico della ricerca della comune intenzione delle parti, rispetto all'interpretazione oggettiva (art. 1367 e ss.) che

utilizzate per l'interpretazione delle singole dichiarazioni», accusando di legismo il “cieco e quindi irrazionale ossequio alla mera formula del codice” e rivendicando la legittimazione dell'interprete a riconoscere (se necessario) “la parzialità e l'insufficienza delle soluzioni legislative”.

³⁶ M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, cit., p. 203, nell'impostazione del Maestro patavino, «sembra prevalere una dimensione soggettiva. L'interprete valuta il rapporto, si rifà all'affidamento, e questa dichiarazione è perfettamente riferibile ai negozi solenni. L'articolo 1366 implica che a ciascuna dichiarazione si dia il significato che il destinatario poteva riconoscere con un diligente esame».

³⁷ In guisa critica E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 274, osserva che «si usa ancora distinguere un'interpretazione letterale o grammaticale da un'interpretazione logica, e poi un'interpretazione storica, sistematica etc., quasi non avessero che fare l'una con l'altra».

³⁸ K. ZWIGERT e H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, II, Istituti, Milano, 1995, p. 106 s., evidenziano che «soprattutto nei codici civili degli ordinamenti romanistici si può riscontrare una serie nutrita di canoni interpretativi (v. artt. 1156 s. *Code civil* e art. 1362 s. *Codice civile*), tutti di assai dubbia rilevanza. Non può infatti essere compito della codificazione fornire una lezione di logica pratica e imporgli regole relative all'applicazione del diritto che non abbiano contenuto sostanziale. In ogni caso, il giudice che si trovi a dovere interpretare un contratto, dovrà prendere in considerazione le circostanze della fattispecie controversa: ogni arida generalizzazione contenuta nella prescrizione legale può solamente indurre in errore. Lo sviluppo di regole di interpretazione dovrebbe dunque restare affidato solo alla giurisprudenza e alla dottrina».

³⁹ R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., p. 1327 s., collocano il tema dell'interpretazione nella parte dedicata all'elaborazione degli effetti del contratto, «il legislatore ha edificato la categoria generale delle “norme sull'interpretazione dei contratti”, contrapponendole ad ogni altra categoria di norme. Così comportandosi, egli ci fa intendere che ad ogni fine (ad es.: nella soluzione dei conflitti di norme nel tempo o nello spazio) la ragion d'essere di queste norme sarà la persuasione (del legislatore) che la norma conduca alla ricostruzione della cosiddetta “comune volontà delle parti”».

⁴⁰ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 333.

⁴¹ A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, cit., p. 529.

opera nell'ipotesi di regolamento contrattuale ambiguo o lacunoso⁴². «L'adozione di una stregua oggettiva, che segna appunto il passaggio dalla considerazione psicologica a quella tecnica, è resa necessaria dall'immanente conflitto d'interessi (attuale o virtuale) che nei contratti, e in genere nei negozi *inter vivos* del traffico, induce naturalmente le parti a sostenere interpretazioni difformi ed opposte»⁴³.

«L'interpretazione in senso stretto è quella del primo gruppo di regole. Il secondo gruppo è sussidiario rispetto al primo. Serve ad integrare i risultati conseguiti con i canoni che si aggirano attorno alla volontà (gli articoli dal 1362 al 1365)»⁴⁴. L'art. 1368 c.c. che richiama gli usi⁴⁵, suggerisce la possibilità di ricercare l'intento volitivo delle parti anche attraverso la mediazione delle pratiche sociali che si sono sviluppate nella prassi⁴⁶. L'art. 1371 c.c.⁴⁷ opera quale norma di chiusura del gruppo di disposizioni dedicato all'interpretazione del contratto. Tale disposizione dispone che, qualora sia esaurito il processo ermeneutico ma permanga l'oscurità del testo contrattuale, esso debba essere interpretato privilegiando la scelta meno gravosa per l'obbligato, se il contratto è a titolo gratuito; nel senso di un equo contemperamento degli interessi delle parti, se il contratto è a titolo oneroso. La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto, alla stessa stregua dell'[art. 1367](#) c.c., ma con intervento più radicale perché non si aggancia ad una possibile interpretazione del contratto, ma concerne il profilo della sua esistenza⁴⁸.

L'applicazione in rigida successione logica e cronologica delle disposizioni ex artt. 1362 ss. c.c., sembra, tuttavia, avere più valenza descrittiva che prescrittiva, rivelandosi «uno pseudo-principio, una mera descrizione di un presunto ordine gerarchico, che non trova più giustificazione alcuna alla luce del nuovo diritto dei contratti»⁴⁹.

I metodi di interpretazione soggettiva si basano sulla ricerca dell'intenzione dell'autore della dichiarazione e rappresentano una conseguenza logica del principio di

⁴² La sistematica secondo cui l'insieme delle norme contenute nel capo dedicato all'interpretazione del contratto, strutturato in due blocchi, è criticato, fra gli altri, da E. DEL PRATO, *Interpretare*, cit., p. 329 s., secondo cui «è censurata l'idea che l'utile applicazione delle norme che dettano i criteri per accertare l'intento dei contraenti (cosiddette di interpretazione soggettiva: [artt. 1362-1366](#) c.c.) escluda il ricorso a quelle che ne prescindono (cosiddette di interpretazione oggettiva: [artt. 1367-1371](#) c.c.)».

⁴³ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 362.

⁴⁴ M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, cit., p. 201.

⁴⁵ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 350, «il richiamo degli usi in funzione interpretativa ha il suo indispensabile addentellato in una manifestazione, sia pure ambigua e incerta della comune intenzione delle parti (nella quale la norma ermeneutica dell'art. 1368 ha un punto di sutura comune con quella dell'art. 1362), il rinvio agli usi in funzione normativa e integrativa o nel prescinde (art. 1374) o sottentra dove essa non vi osti (art. 1340)».

⁴⁶ M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, cit., p. 201.

⁴⁷ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 361.

⁴⁸ A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, cit., p. 534.

⁴⁹ M. PENNASILICO, *Metodi e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, cit., p. 23

libertà contrattuale⁵⁰. Si tratta di una regola legale che si fonda sull'intenzione delle parti, presente nelle principali tradizioni codicistiche europee, si veda il §133 BGB⁵¹, nel diritto francese l'art. 1188, primo comma c.c. e l'art. 18 del *Code des obligations* svizzero⁵².

Il tema dell'interpretazione dei contratti è stato posto dal legislatore quale categoria generale, contrapponendolo «ad ogni altra categoria di norme. Così comportandosi, egli ci fa intendere che ad ogni fine (ad es.: nella soluzione dei conflitti di norme nel tempo o nello spazio) la ragion d'essere di queste norme sarà la persuasione (del legislatore) che la norma conduca alla ricostruzione della cosiddetta “comune volontà delle parti”»⁵³. Se la disciplina codicistica muove dall'idea che sia essenziale e prioritario ricercare la comune intenzione delle parti, ex art. 1362, nulla dice invece sull'ipotesi, non meno importante, in cui un'intenzione comune manca, perché gli intenti divergono. «Nulla ci assicura, *a priori*, che esista un intento del proponente, coincidente con l'intento dell'accettante. Esisteranno manifestazioni coerenti delle parti. Ma non esiste necessariamente un intento comune, perché le parti possono aver assegnato alla fattispecie contrattuale significati in una certa misura eterogenei»⁵⁴. La chiarezza non può dirsi requisito intrinseco dell'atto⁵⁵, ma va ricercata dall'interprete mediante un'analisi del testo e del contesto.

Nel quadro codicistico, particolare rilievo riveste l'art. 1366 c.c.⁵⁶ che introduce il principio di interpretazione secondo buona fede⁵⁷. Per descrivere il ruolo e la portata dell'art. 1366 c.c., fondamentale è la lettura della Relazione di accompagnamento al

⁵⁰ Y.M. LATHIER, *Droit comparé*, Paris, 2009, p. 138.

⁵¹ La previsione del § 133 BGB dispone che «nell'interpretazione di una dichiarazione di volontà va ricercata la volontà reale e non arrestarsi al senso letterale dell'espressione». «§157. Interpretazione dei contratti. – I contratti devono essere interpretati come richiesto dalla buona fede con riguardo agli usi del commercio». Secondo M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, cit., p. 263, evidente è la valenza oggettiva del criterio enunciato, che si identificava con le prassi mercantili. In argomento, R. FAVALE, *Il problema dell'interpretazione nel diritto negoziale tedesco*, in *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, a cura di P.G. Monateri, I, Torino, 2024, p. 589 s., secondo cui «non vi è contraddizione bensì integrazione fra il criterio soggettivo della volontà reale contenuto al § 133 e quelli oggettivi della buona fede e degli usi del traffico posti dal § 157».

⁵² Forti rilievi critici per B. RÜTHERS, *La rivoluzione clandestina dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici*, a cura di Giuliana Stella, Modena, 2018, a proposito della scientificità del metodo interpretativo oggettivo, «in verità in questa “interpretazione” si tratta sempre di normazioni giudiziali, quindi di “immissioni” (*Einlegungen*), che devono essere fatte passare per “contenuto” apparentemente “oggettivo” delle norme giuridiche».

⁵³ R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., p. 1333.

⁵⁴ «L'art. 1362, dicendo che l'intenzione comune delle parti prevale sul “senso letterale delle parole”, non dice nulla sull'ipotesi, non meno importante, in cui una intenzione comune manca, perché gli intenti divergono», (R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 765).

⁵⁵ G. HELLERINGER, *Quand les parties font leur loi. Réflexions sur la contractualisation du pouvoir judiciaire d'interprétation*, in G. Lewkowicz e M. Xifaras (dir.), *Repenser le contrat*, Paris, 2009, p. 291.

⁵⁶ M. COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989, p. 40 s.; V. RIZZO, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985, p. 273.

⁵⁷ *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942*. Dell'interpretazione del contratto, al punto 622, precisa: «Punto di sutura tra questi due momenti dell'interpretazione è la norma collocata nell'art. 1366, che li domina entrambi e che fissa il principio dell'interpretazione secondo buona fede».

codice civile che fa ricorso ad una felice metafora, secondo cui tale disposizione rappresenta «“il punto di sutura” tra i due momenti dell’interpretazione (quindi tra i due gruppi di norme). Nel medesimo tempo - ecco l’aspetto originale - domina entrambi i momenti: regola ciascuna delle scelte»⁵⁸. Da qui muove l’indicazione della clausola di buona fede quale strumento capace di guidare i procedimenti interpretativi⁵⁹.

Fondamentale ad indicare le tappe di uno sviluppo, diacronicamente progressivo, registratosi con riferimento alla clausola generale di buona fede, è il contributo di Stefano Rodotà, che mette in luce il «mutamento del sistema delle fonti del diritto seguito all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana»⁶⁰. Il ricorso alla buona fede non implica, tuttavia, il venire ad esistenza di una fonte autonoma del contratto, «non crea la regola, ma adegua la regola “trovata” ai principi generali dell’ordinamento contenuti nella Carta costituzionale e ciò, non limitandosi a sviluppare quanto implicito nell’atto od in esso espresso in forma inadeguata (posto che questo sarebbe, appunto, il compito dell’interpretazione soggettiva ed oggettiva ex artt. 1362-1365 e 1367-1371), ma attribuendo al regolamento negoziale - già eventualmente uscito dallo stadio del dubbio - il solo significato plausibile e, perciò, la sola rilevanza che ad esso dovrebbe essere assegnata in virtù di una valutazione complessiva e finale condotta alla luce dei ricordati principi»⁶¹. Non v’è dubbio che nell’interpretazione entrano in gioco fattori diversi, ivi compresi quelli assiologici che afferiscono sia al fatto da disciplinare sia al dato normativo⁶². La collocazione dell’art. 1366 c.c. tra le norme in materia di interpretazione c.d. soggettiva e prima di quelle di interpretazione oggettiva ne avvalorava la funzione di momento di collegamento ermeneutico ammettendo, attraverso la clausola di buona fede, la possibilità di interventi correttivi che debbono riguardare «il piano degli effetti giuridici, non quello dell’atto di autonomia privata»⁶³.

⁵⁸ M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, cit., p. 187, evidenzia che la «la buona fede assume implicazioni politiche, prima sconosciute sia alla scienza giuridica di matrice francese sia alla pandettistica. Diventa una specie di simbolo e di sintesi teorica del rapporto di collaborazione tra individui e classi, che lo Stato fascista intende imporre in nome della produttività e della potenza nazionale. Fini che devono orientare, determinare l’interpretazione».

⁵⁹ L. BIGLIAZZI GERI, *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., II*, Torino, 1988, p. 403 s. osserva che non si può, tuttavia, ritenere che il criterio in questione si limiti solo «a guidare il giudice nella ricerca della comune volontà delle parti impostagli dagli artt. 1362 s., specialmente ponendo in risalto le circostanze che hanno indotto i contraenti ad attribuire alla convenzione un determinato significato», così, invece, L. NANNI, *La buona fede contrattuale*, Padova, 1988, p. 538.

⁶⁰ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 102 s.

⁶¹ L. BIGLIAZZI GERI, *Buone fede nel diritto civile*, cit., p. 403 s. EAD., *Note in tema di interpretazione secondo buona fede*, Pisa 1970, p. 71 s.

⁶² M. FRANZONI, *L’applicazione della legge tra previa conoscenza del fatto e previa conoscenza della norma*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 837 s.

⁶³ «La collocazione dell’[art. 1366](#) c.c. tra le norme di interpretazione del contratto e prima di quelle di interpretazione oggettiva pone ostacolo all’attribuzione alla norma di siffatta valenza. La dialettica tra manifestazioni di autonomia privata e risposta dell’ordinamento giuridico non è conciliabile con interventi

Nel *Code civil* riformato nel 2016⁶⁴, i canoni ermeneutici seguono un approccio gerarchico (artt. 1188-1192 c.c.)⁶⁵ che pone, all'apice, l'interpretazione soggettiva fondata sulla ricerca della comune intenzione delle parti, integrata da un criterio oggettivo⁶⁶, modellato sullo criterio interpretativo della persona ragionevole, che ha sostituito la locuzione «*bon père de famille*» dal 2014. A ciò si aggiunge, un secondo comma all'art. 1188 c.c.⁶⁷, che integra la disposizione con una previsione di tipo oggettivo che opera sussidiariamente⁶⁸, in ossequio alla quale il contratto⁶⁹ si interpreta secondo il senso che ad esso conferirebbe una persona ragionevole posta nelle medesime circostanze⁷⁰.

4. La dialettica che si sviluppa fra i principali attori del mondo giuridico⁷¹, il legislatore e la giurisprudenza, rappresenta uno snodo fondamentale con riferimento all'interpretazione dei contratti, anche per l'indiscutibile portata applicativa che il diritto giurisprudenziale riveste in tale materia. Alla base del rapporto fra i due formanti dell'ordinamento dovrebbe esservi una reciproca fiducia e, al contempo, si dovrebbe prestare ossequio al ruolo e alle funzioni che a ciascuno competono. Il legislatore sa che la

dell'ordinamento che modifichino ciò che costituisce oggetto di sua valutazione ai fini della determinazione degli effetti giuridici», così, A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, cit., p. 535.

⁶⁴ *Ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, n. 2016-131 (*Loi di ratifica* del 2018). In argomento, *ex multis*, A. BÉNABENT e L. AYNÈS, *Réforme du droit des contrats et des obligations: aperçu général*, in *Dalloz*, 2016, p. 434 s.; O. DESHAYES, T. GENICON e Y. LAITHIER, *Réforme du droit des contrats, du régime générale de la preuve des obligations*, Paris, 2018, p. 413. Come noto, sono apparsi sulla scena dopo l'*Avant-Projet*, Catala, il *projet Terré*, nonché numerosi progetti *de la Chancellerie*. Tali Progetti, come osserva, J.-S., BORGHETTI, *Riforma in vista!*, in *Annuario del Contratto*, 2014, p. 337, sono stati contestati per l'«opacità» della loro redazione, mai resa ufficialmente pubblica.

⁶⁵ C. WITZ, *L'interprétation du contrat dans le projet de réforme du droit des contrats*, in *Dalloz*, 2015, p. 2020.

⁶⁶ B. FAUVARQUE-COSSON, *Les nouvelles règles du Code civil relatives à l'interprétation des contrats, perspective comparatiste et internationale*, in *Rev. contr.*, 2017, p. 502 s.

⁶⁷ Art. 1188, al. 2, *code civil*: «Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation».

⁶⁸ In questo senso, O. DESHAYES, *L'interprétation des contrats. Articles 1188 à 1193*, in *JCP G.*, 2015, p. 39 s.

⁶⁹ «L'interprète devra sonder l'intention commune des parties, sans être contraint par la lettre du contrat. Le texte ne prévoit pas de directives spécifiques aux modalités de découverte de la volonté réelle sur la volonté déclarée dans l'acte, comme il en existe par exemple dans le principes Lando», G. CHANTEPIE e M. LATINA, *Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil*, cit., p. 448. Tuttavia osserva R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 755, «La dichiarazione non ha alcun significato propriamente intrinseco, né alcun significato che le appartenga in senso propriamente oggettivo. Questo dato, ignoto forse a qualche giurista, è assolutamente certo in sede linguistica, estetica, filosofica e sociologica. Data una dichiarazione, il suo unico significato storicamente valido è quello corrispondente all'animo del dichiarante».

⁷⁰ G. CHANTEPIE e M. LATINA, *La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil*, cit., p. 422, per cui il giudice dovrà ricorrere ad un metodo oggettivo d'interpretazione, riferendosi allo standard dell'individuo ragionevole che è stato sostituito al buon padre di famiglia a partire dal 2014 (*Loi n. 2014-873 del 4 agosto 2014*).

⁷¹ Interessanti, ancora oggi, le osservazioni di V. SCIALOJA, *L'arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze*, Roma, 1910, p. 367 s.

legge ha lacune⁷² e che non coincide con il diritto vivente locuzione che sintetizza il complesso problema della partecipazione del giudice alla formazione del diritto⁷³. La giurisprudenza, dal canto suo, è cosciente che «la legge ha bisogno di una serie di operazioni, di adattamento e di adeguazione, d'integrazione e di sviluppo complementari, le quali, rinnovate di continuo, fanno sì che la norma non resti lettera morta, ma si mantenga viva e vigente nell'orbita dell'ordine giuridico cui appartiene: operazioni, la cui mancanza importa, viceversa, l'isterilirsi della norma e ne fa venir meno, alla fine, la capacità di attuarsi e di farsi valere»⁷⁴. Finalità dell'interpretazione negoziale non può che essere la comprensione di ciò che le parti hanno concordato, perché non può esservi risposta dell'ordinamento giuridico senza comprensione di ciò che le parti chiedono allo stesso⁷⁵, riconoscendo al contratto la fondamentale funzione di strumento in grado di realizzare l'autonomia privata. La giurisprudenza non presta adesione sistematica ad un unico canone ermeneutico, ma si muove sotto il segno dell'eclettismo e del pragmatismo⁷⁶. Nell'interpretare il contratto il giudice deve ricercare l'assetto di interessi divisato, basandosi sulla comune intenzione delle parti, e se il regolamento contrattuale non è chiaro, «l'interprete si muoverà alla scoperta di un'oggettività che va oltre i voleri individuali»⁷⁷.

Nell'orbita del diritto, l'interpretazione giuridica è necessariamente condizionata dalla forma espressiva, contenuta in enunciazioni e dichiarazioni o rilevabile dalla condotta tenuta dalle parti. Ma l'interpretazione della legge non si arresta qui, «essa ha in vista un esito pratico: quello di condurre a prender posizione in situazioni emergenti nella vita sociale, ad adottare una massima di decisione o una linea di condotta secondo il senso della legge»⁷⁸. Nell'ermeneutica l'interprete deve prestare ossequio al testo e alla *ratio legis*, ma «ciò che dirime non è la previdenza del legislatore, è il dato di fatto

⁷² Il grande giurista di Nancy, F. GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique*, I, Paris, 1919, p. 117, osserva che come tutte le opere umane, «la legge sarà necessariamente incompleta. Per quanto raffinata la si possa supporre, la mente dell'uomo non è in grado di abbracciare, nella sua interezza, la sintesi del mondo in cui si muove. E questa irrimediabile infermità è particolarmente evidente nell'ordinamento giuridico, che, per essere colto nella sua interezza, dovrebbe conoscere tutte le relazioni che possono dar luogo a conflitti di aspirazioni o di interessi. È impossibile immaginare un legislatore abbastanza perspicace da penetrare, con uno sguardo ampio e profondo, l'intero ordinamento giuridico del suo tempo».

⁷³ L. MENGONI, *Diritto vivente*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VI, Torino, 1990, osserva: «L'attività di interprete vivifica e rinnova continuamente il *ius scriptum*, rompe l'immobilità della lettera della legge adattandone lo spirito (il significato) ai mutamenti dei rapporti sociali».

⁷⁴ L'avvertenza è del Maestro camerte E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1971, p. 95 s.

⁷⁵ A. CATAUDELLA, *Appunti sull'interpretazione del contratto*, cit., p. 524.

⁷⁶ G. CORNU, *Droit civil. Introduction au droit*, Paris, 2007, p. 388.

⁷⁷ M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, cit., p. 188, osserva che la linea descritta e il linguaggio utilizzato nella Relazione al codice civile, corrispondono «sostanzialmente alle intuizioni ed alle proposte bettiane».

⁷⁸ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 273.

dell'intelligenza dell'interprete. Il significato del testo è il prodotto di quell'interprete con quel testo»⁷⁹. Nel dibattito giuridico, da tempo, si fa spazio l'idea che l'interprete abbia, progressivamente, assunto un ruolo sempre più creativo. «Segnatamente il giudice foggerebbe il diritto nell'effettività, creando il cosiddetto diritto giurisprudenziale, il quale nasce dalle sentenze, essenzialmente di legittimità, per costituire il diritto vivente»⁸⁰. Discutere di giurisprudenza creativa, locuzione a cui il giurista moderno è abituato, non appare più una novità⁸¹, anzi «la giurisprudenza creativa è un fatto, abbastanza comune, talora inevitabile: ogni *revirement*, ogni nuovo corso interpretativo ha qualcosa di "creativo"»⁸². Tuttavia, più che creare i giudici introducono nuovi paradigmi di ragionamento giuridico, rispetto alle argomentazioni fino a quel momento utilizzate per risolvere quel tipo di casi, elementi nuovi – spesso un principio generale, una clausola generale, talora un'altra disposizione in precedenza non considerata – che conducono ad un diverso esito decisorio⁸³. Ciò che conta è come il giudice supporta e giustifica l'*iter* motivazionale, che deve essere caratterizzato da «una struttura logica riconoscibile, la cui validità sia controllabile secondo criteri logici di riferimento»⁸⁴. Così, l'interpretazione separa il giudicare dal mero decidere perché solo nella prima ipotesi è necessaria la motivazione che è deputata ad offrire il percorso ermeneutico del giudicante. Ma interpretare non è creare, e non si può attribuire «alla giurisdizione una funzione normativa che, nel nostro sistema, le è estranea (art. 101, comma 2°, Cost.)»⁸⁵. Il giudice, chiamato ad applicare il precetto normativo muovendo dal caso concreto, opera nel perimetro tracciato dalla legalità civil-costituzionale (l'[art. 101](#) Cost. che, nel suo comma secondo, assoggetta il giudice alla legge)⁸⁶. L'esercizio ermeneutico implica la

⁷⁹ R. SACCO, *L'interpretazione*, in *Tratt. Sacco, Le fonti del diritto italiano*, II, *Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino 1999, p. 182. Sul tema, A. GENTILI, *Il metodo di Rodolfo Sacco civilista*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 304.

⁸⁰ E. DEL PRATO, *Interpretare*, cit., p. 329 s.

⁸¹ C.M. BIANCA, *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I.1, Milano 2002, p. 200 s., ritiene che non si possa legittimare qualche potere normativo della giurisprudenza affermando l'esigenza di «trarre la nozione di norma giuridica dall'esperienza», ma con ciò si vuole sottolineare che «l'effettività è il momento essenziale della giuridicità in quanto le norme che sono effettivamente applicate possono dirsi ordinatrici di rapporti sociali, mentre le norme generalmente disapplicate non regolano i rapporti sociali e possono quindi avere solo l'apparenza di norme giuridiche» (p. 201).

⁸² A. GENTILI, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.* 2021, p. 645.

⁸³ A. GENTILI, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, cit., p. 646.

⁸⁴ M. TARUFFO, *Il controllo di razionalità della decisione tra logica, retorica e dialettica*, in *L'attività del giudice, Mediazione degli interessi e controllo delle attività*, Torino 1997, p. 141 s.

⁸⁵ E. DEL PRATO, *Interpretare*, cit., p. 329 s.

⁸⁶ Osserva che tale disposizione non è compatibile con l'attribuzione ai giudici del potere di creare norme, A. GENTILI, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, cit., p. 645. Egli confuta «la tesi secondo cui la giurisprudenza che chiamiamo "creativa" produrrebbe un diritto ("vivente") che smentisce il diritto basato sulle categorie tradizionali ("vigente")». In un sistema di diritto legislativo «giurisprudenza creativa» è un ossimoro: se è giurisdizione non è creativa, se è creativa non è giurisdizione. Ma questo è vero solo dal punto di vista del dover essere: qui, legalmente, il giudice è «soggetto alla legge» e solo alla legge. Quindi non può decidere nulla che non sia espressione di ciò che è esplicito o di ciò che è implicito nella legge.

responsabilità dell'interprete, chiamato a concorrere attivamente alla costruzione del sistema ordinamentale. Il giudice, muovendo dalla fattualità del caso concreto, sottoposto alla sua cognizione, non opera creando *ex nihilo*, ma spinto dall'esigenza di raccordare la norma con il sistema, contestualizzandone ed attualizzandone il senso, mediante una valutazione storica, teleologica e logico-sistematica. Così, «al fine di individuare la disciplina più adeguata occorre che il fatto sia valutato considerando gli interessi e i valori che esprime, in relazione al contesto storico-giuridico nel quale esso si inserisce»⁸⁷.

Camerino, dicembre 2025.

Conferma questa impostazione, E. DEL PRATO, *Interpretare*, cit., p. 329 s., secondo cui: «interpretare non è creare. La tendenza alla svalutazione del testo normativo [...] non può trovare fondamento nell'idea che il diritto vive e si esaurisce nel caso in cui va a concretizzarsi, se non altro perché la regola applicata a quel caso è, ovviamente, preesistente ed è destinata a successiva vigenza anche a prescindere dal modo in cui viene interpretata nella singola vicenda. Mentre l'idea che il senso di una norma emerga nella sua applicazione al fatto, pur condivisibile in linea di principio, si colora di una valenza in qualche misura ideologica là dove è invocata per consegnare alla giurisdizione una funzione normativa che, nel nostro sistema, le è estranea in quanto i giudici sono soggetti alla legge (art. 101, comma 2°, Cost.)».

⁸⁷ P. PERLINGIERI, *Interpretazione ed evoluzione dell'ordinamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 161, ora in *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 115 s.

Abstract

Il tema dell'interpretazione del contratto è, da sempre, al centro della riflessione civilistica. Il contributo affronta gli aspetti principali dell'interpretazione dei contratti nell'ambito del modello italiano e sviluppa un approfondimento comparativo rivolto al codice civile peruviano. Lo studio affronta, altresì, la questione della responsabilità dell'interprete, chiamato a concorrere attivamente alla costruzione del sistema ordinamentale.

The topic of contract interpretation has always been at the heart of civil law. This study addresses the main aspects of contract interpretation at the Italian model and provides a comparative analysis of the Peruvian Civil Code. The study also addresses the issue of the role of the judge, who is called upon to actively contribute to the construction of the legal system.

Keywords

Interpretazione del contratto; interpretazione dell'atto giuridico; ruolo del giudice

Interpretation of contract; interpretation of juridical act; role of the judge